



Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

VADEMECUM PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19)

Documento redatto a seguito dell'emanazione dei DPCM 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, modificato ed integrato a seguito della pubblicazione del protocollo condiviso per i luoghi di lavoro del 14 marzo 2020, del decreto "CURA ITALIA" DL n. 18 del 17 marzo 2020, e del Protocollo condiviso per i cantieri del 19 marzo 2020

Quali applicazioni per i cantieri?

a cura dell'ing. Massimo Cerri
Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma

Seconda edizione

**Aggiornata e integrata
con APPENDICE secondo il
DPCM 22 marzo 2020**

L'Italia sta attraversando un momento molto difficile a causa dell'espandersi dell'epidemia da Coronavirus. A tutti i cittadini è richiesta responsabilità, restando in casa il più possibile.

Fino all'emanazione del DPCM 22 marzo 2020 non erano state sospese le attività lavorative e produttive in modo perentorio. Al momento sono vietate molte attività lavorative e produttive pur evitando blocchi ai servizi ed ai trasporti pubblici.

In questo aggiornamento della seconda edizione è stata creata un'Appendice in cui sono state dettagliate, sulla base dei codici ATECO, le attività riferibili ai cantieri, distinguendo quelle che non hanno subito la sospensione da quelle che, invece, sono state sospese.

Rimane la condizione di assoluto rispetto delle misure di sicurezza nella tutela sia di chi lavora sia di tutta la popolazione.

Molte sono state le richieste pervenute dai professionisti tecnici sul come comportarsi per ciò che riguarda il lavoro in Cantiere. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, grazie al virtuoso e importante lavoro del suo Vice Presidente, Ing. Massimo Cerri, ha stilato un Vademecum a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate alla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori.

Queste informazioni vanno a integrarsi con quelle del PSC di cantiere e vanno trasmesse anche a fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi.

La guida redatta, ed aggiornata, dell'ing. Cerri, a cui va il plauso del Consiglio dell'Ordine di Roma, è un insieme indispensabile di regole e indicazioni a cui attenersi per il rispetto di tutti.

Ing Carla Capiello

Presidente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

GUIDA a cura dell'Ing. Massimo Cerri

Ingegnere meccanico. Iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma dal 1997. Consigliere Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con deleghe alla gestione delle Commissioni Tematiche con particolare riguardo alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nei Cantieri.

Abilitato "Esperto in prevenzione incendi".

Abilitato "Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri". Abilitato "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" (tutti i Macrosettori).

Afferente C.I.R.P.S in qualità di Esperto di materia. Coordinatore della Sezione tematica Sicurezza del C.I.R.P.S.

Abilitato "Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti - Cat.8 Albo Gestori Ambientali". Progettista di impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili.

Coordinatore Gestione e Smaltimento Amianto. Abilitato Esperto Gestione Energia.

Abilitato Auditor per i SGQ (ISO 9001), SGA (ISO 14001), SGSSL (OHSAS 18001-ISO 45001), SGE (ISO 50001), SG Anticorruzione (ISO 37001).

Consulente per i sistemi di gestione per la sicurezza e l'ambiente.

Docente Formatore qualificato per la Sicurezza. Certificato ISIPM-BASE (Project Manager). Svolge incarichi di componente ODV231, CSP/CSE, RSPP ed EGE per vari enti pubblici e privati, con particolare competenza nel settore elettrico.

Interviene in qualità di esperto in corsi e master universitari, convegni e seminari tematici.

Autore di testi ed articoli tematici.

Note dell'Autore alla Seconda edizione

La revisione della Guida, la cui prima pubblicazione risale a venerdì 13 marzo 2020, si è ritenuta opportuna a seguito delle indicazioni recepite dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “Cura Italia” e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” del 19 marzo 2020. Evidentemente, tutte le indicazioni raccolte nella presente Guida sono in linea con quanto previsto nei Protocolli e nel decreto sopra richiamati.

In particolare dal Protocollo condiviso tra governo e parti sociali abbiamo tratto spunti, per quanto riferibili anche ad attività di cantiere, dal punto 2 sulle modalità di gestione dell'ingresso del personale, dal punto 6 sui Dispositivi di protezione individuale e dal punto 10 sul mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitantein materia di salute e sicurezza sul lavoro....dovuto all'emergenza in corso....non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione” Da quest'ultimo ne discende che se un operaio, un gruista, un escavatorista, e così via, non ha fatto l'aggiornamento della propria formazione, in questa fase di emergenza, PUO' continuare a lavorare permanendo nel proprio ruolo.

Per quanto concerne il decreto “Cura Italia” si segnalano gli impatti operativi sulle attività lavorative dei seguenti articoli:

- art. 15 “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”. In particolare, seppure l'articolo in questione riguarda i produttori e gli importatori, si ritiene doveroso condividere quanto previsto al comma 1, ovvero che “...fino al termine dell'emergenza...., è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”;
- art. 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”. Al comma 1 viene precisato che “....fino al termine dell'emergenza ...per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, ...”, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,....”. Al comma 2 viene ulteriormente precisato che “ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza....gli individui presenti sul territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”;
- art. 42 “Disposizioni INAIL”. In particolare il comma 2 così recita: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”;
- art. 45 “Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico”. Il comma 1 precisa che “al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso

del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico;

- art. 92 “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”. Al comma 4 viene precisato che “in considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo”.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” del 19 marzo 2020, nel fare proprie le indicazioni date nell’ambito del Protocollo condiviso per i luoghi di lavoro del 14 marzo, deve costituire un valido riferimento per tutte le figure coinvolte nelle attività di cantiere. In particolare, esso indica ulteriori misure specifiche per i cantieri tra le quali riteniamo di dover sottolineare le seguenti:

- **punto 5 sui Dispositivi Di Protezione Individuale:** qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- **punto 9 sulla Sorveglianza sanitaria:** la sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste; vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Appare fondamentale, inoltre, quanto precisato nella parte finale del Protocollo condiviso per i cantieri “TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI”, ove viene precisato che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Si legge, infatti, che Le ipotesi costituiscono una tipizzazione pattizia, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’art. 91 del DL 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- 1) La lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risultato documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 2) L’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in

cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni.

- 3) Caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 4) Laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Inoltre, si è provveduto a recepire il nuovo modello di autodichiarazione che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".

Infine, si è provveduto a dare degli spunti di riflessione sul tema dei costi della sicurezza che, secondo quanto indicato dal governo tra le FAQ riferite alle attività dei cantieri, il Coordinatore è chiamato a stimare per questo stato emergenziale da coronavirus¹.

La seconda edizione è stata poi corredata di una Appendice nella quale sono indicate in modo agevole quali attività di cantiere del settore Costruzioni sono state "sospese" e quali "non sospese" dal DPCM 22 marzo 2020. In tale appendice viene data, inoltre, evidenza al fatto che le attività degli studi tecnici di ingegneria e architettura non sono state sospese

¹ "Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi" (<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>).

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	9
2. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE	10
2.1. ASPETTI GENERALI	10
2.2. SINTOMATOLOGIA	10
2.3. TRASMISSIONE	11
2.4. TRATTAMENTO	11
3. PREVENZIONE	12
3.1. MISURE DI PULIZIA SPECIFICHE DA ATTUARE	13
4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”	14
5. MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI	15
5.1. MOBILITÀ DEL PERSONALE	15
5.2. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE	16
5.3. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSTAMENTO CON I MEZZI AZIENDALI	18
5.4. AZIONI PER LA VERIFICA IN CANTIERE DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE PER LIMITARE IL CONTAGIO	18
5.5. IL TEMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI	19
6. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ	21
7. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA AUTODICHIARAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE	25
8. FAQ	26
8.1. QUALE È LA DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO? (FONTE ECDC)	26
8.2. COME GESTIRE UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO CONFERMATO DI COVID-19?	26
8.3. L’INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS PUÒ ESSERE CONTRATTA DA UN CASO CHE NON PRESENTA SINTOMI (ASINTOMATICO)?	26
8.4. È NECESSARIO ESEGUIRE IL TAMPONE PER LA RICERCA DEL SARS-CoV-2 NEI SOGGETTI ASINTOMATICI?	26
8.5. COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI?	27
8.6. COSA POSSO FARE SE PRESENTO TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA E SOSPETTI DI ESSERE STATO IN CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA RESPIRATORIA DA COVID19?	27
8.7. È VERO CHE SI PUÒ CONTRARRE IL NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) ATTRAVERSO IL CONTATTO CON LE MANIGLIE DEGLI AUTOBUS O SULLA METROPOLITANA STANDO VICINI A UNA PERSONA CHE TOSSISCE? (ISS)	27
8.8. QUANTO TEMPO SOPRAVVIVE IL NUOVO CORONAVIRUS SULLE SUPERFICI?	28
8.9. DEVO INDOSSARE UNA MASCHERINA PER PROTEGGERMI?	28
8.10. SE NON RIESCO A REPERIRE UNA MASCHERINA CERTIFICATA CE COME POSSO FARE?	28
8.11. POSSO USCIRE DI CASA PER RECARMÌ SUL CANTIERE?	28
8.12. COMMITTENTI, RESPONSABILI DEI LAVORI (RUP NEGLI APPALTI PUBBLICI) POSSONO SOSPENDERE IL CANTIERE?	28

8.13. IL DIRETTORE DEI LAVORI PUÒ SOSPENDERE IL CANTIERE?.....	29
8.14. SE NON È POSSIBILE SOSPENDERE I LAVORI COSA PUÒ FARE IL DIRETTORE LAVORI?	29
8.15. IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PUÒ SOSPENDERE IL CANTIERE?.....	29
8.16. IL DATORE DI LAVORO PUÒ FAR LAVORARE I PROPRI OPERAI?.....	29
8.17. NELLE FARMACIE E NEI SUPERMERCATI IL DISINFETTANTI PER LE MANI, IN QUESTI GIORNI DI EMERGENZA CORONAVIRUS, È INTROVABILE. COME POSSO FARE?	29
8.18. COME POSSO RIDURRE LE PRESENZE IN CANTIERE CERCANDO DI CREARE “GRUPPI AUTONOMI, DISTINTI E RICONOSCIBILI?	29
8.19. SE UN AUTOMEZZO HA LA REVISIONE SCADUTA PUÒ ESSERE UTILIZZATO?.....	30
8.20. SE UN LAVORATORE O UN OPERAIO DI MACCHINA OPERATRICE O UN ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO O UN ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE HA LA FORMAZIONE SCADUTA PUÒ CONTINUARE A LAVORARE RICOPRENDO IL PROPRIO RUOLO?	30
8.21. IN QUESTO PERIODO DEVONO ESSERE SOSPESSE LE VISITE PERIODICHE DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI?....	30
9. ALLEGATI.....	31
10. APPENDICE	41



1. PREMESSA E SCOPO

Alla luce delle recenti disposizioni normative per il contenimento del Coronavirus COVID-19, dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 e delle numerose richieste pervenute dal mondo dei professionisti tecnici, si ritiene di raccogliere in queste brevi note un piccolo vademecum operativo a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate dalla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori.

Le attività lavorative e produttive, così come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici, non sono state interessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

Il DPCM 11 marzo 2020 ha ribadito in tal senso che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale e che siano altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiornamento.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al CSE.

Si precisa che tale documento è scaturito dalla necessità dell'autore di dare risposte concrete alle imprese coinvolte nei cantieri in cui lo stesso svolge il ruolo CSE. Esse sono state poi condivise man mano con vari colleghi coordinatori ed infine è nata l'idea di raccogliere tali indicazioni in un vademecum da diffondere tra gli "addetti ai lavori" per poter fronteggiare questo momento di emergenza.

Si è cercato quindi di rendere attuativo nella realtà di cantiere, quanto disposto dal presente quadro normativo vigente. Le considerazioni espresse dallo scrivente sono da intendersi aggiuntive (e non – ovviamente – sostitutive) a quanto previsto dalle norme. Esse potranno essere fatte proprie dai lettori adattandole alle proprie specifiche realtà cantieristiche.

In particolare occorre sottolineare che, in linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attività produttive, i Committenti valutino con ponderazione quali attività possano considerarsi procrastinabili, e quindi procrastinarle, da quelle indifferibili e per esse esigere dalle imprese e dai lavoratori (tutti) il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte.

2. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE

2.1 Aspetti Generali

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

L'11 febbraio, l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

È possibile rimanere costantemente aggiornati sulla situazione dei contagi, distinti per Regione, attraverso i dati messi a disposizione dalla Protezione Civile al seguente link:

<http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1>

2.2 Sintomatologia

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati.

Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

Tasso di Letalità per classe di età²: *L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è di 80 anni. Le donne sono il 28,40%. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2,7. La letalità aumenta in maniera marcata dopo i 70 anni e i decessi avvengono in grandissima parte dopo gli 80 anni e in persone con importanti patologie pre-esistenti: nel dettaglio la letalità è del 19,0% oltre i 90 anni, dell'16,6% tra 80 e 89, del 9,6% tra 70 e 79, dell'2,7% tra 60 e 69 e dello 0,6% tra 50 e 59 e dello 0,1% tra i 30 e 39 anni. Sono due infatti i pazienti deceduti Covid-19 di età inferiore ai 40 anni, entrambi con importanti patologie pregresse.*

2.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una **corretta igiene delle superfici e delle mani**. Anche l'uso di **detergenti a base di alcol** è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio **disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina)**.

2.4 Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Attualmente, le criticità più rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso necessario, per gran parte dei contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessità di ventilazione assistita con ossigeno-terapia.

² Report Istituto Superiore di Sanità (ISS) consultabile sul sito (<http://www.salute.gov.it>)

3. PREVENZIONE

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso:

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
- Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri:

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto monouso);
- Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o i numeri verdi istituiti presso le Regioni riportati in Allegato 5.

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

3.1 Misure di pulizia specifiche da attuare

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la necessità di garantire una **idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da pubblico e personale** con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare sono risultati efficaci nell'abbattere la carica virale **l'effettuazione di un primo passaggio con detersivo neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%**.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione, si sottolinea la necessità di adottare le indicazioni che le competenti autorità e la direzione del Ministero di volta in volta disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato.

A tal fine è bene precisare alcune terminologie, facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione". Infatti all'art. 1 troviamo le seguenti definizioni

- a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rimuovere** polveri, materiale non desiderato o **sporcizia** da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a **rendere sani** determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **distuggere piccoli animali**, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione **dei ratti o dei topi** al di sotto di una certa soglia;
- e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti **mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione** ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore

Per quanto concerne le modalità da attuare nel caso del coronavirus, ci viene in aiuto la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Nella Circolare sono ben identificate le attività di pulizia e di sanificazione (attraverso disinfezione) degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.

In essa viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a **completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.**

4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”

La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero della Salute è la seguente:

Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina;

oppure

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell'attività lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto (così come definito dall'all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020): si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola (o mascherina chirurgica);
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.

Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni.

5. MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI

5.1 Mobilità del personale

Premesso che le attività lavorative e produttive, così come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici, non sono state interessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

Infatti l'art. 1 del DPMC 8 marzo (cui rinvia l'art. 1, c. I, DPCM 9 marzo) prevede tra le 18 misure restrittive che **gli spostamenti delle persone sono consentiti** nei seguenti casi:

- per **comprovate esigenze lavorative**,
- per situazioni di necessità,
- per motivi di salute.

Dunque, chiarito che si può andare a lavoro, occorre, altresì, rilevare la raccomandazione di restare a casa per i sintomatici da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C.

Per potersi muovere per “comprovate esigenze lavorative” occorre autocertificare attraverso la modulistica predisposta nel DPCM tale condizione (si riporta in Allegato 1 il format della dichiarazione).

Altro aspetto è legato agli spostamenti del personale tra le diverse regioni italiane, ad esempio nel pendolarismo giornaliero o settimanale delle squadre degli operai. Si rende, dunque, necessario il “monitoraggio del personale di cantiere”.

Molti lavoratori “fuori sede” hanno infatti il proprio comune di residenza lontano dai luoghi in cui sono chiamati ad operare, instaurando un meccanismo di ingressi in una determinata Regione il lunedì mattina e un contro esodo il venerdì pomeriggio.

A tal fine alcune Regioni si sono già dotate di propri modelli di Dichiarazione dove viene indicata la Regione, la Provincia ed il Comune di Provenienza ed il motivo dello spostamento sul territorio nazionale, in questo caso, per comprovate esigenze lavorative.

Ad esempio, nel caso della Regione Lazio, il lavoratore deve dichiarare quanto segue:

- di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il soggiorno nel luogo sopra indicato (luogo di provenienza) e comunque negli ultimi 14 giorni;
- di non avere febbre né altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il soggiorno nel luogo sopra indicato;
- di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)

- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
- di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone e non prendere l'ascensore insieme ad altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una mascherina chirurgica.

Qualora, in alternativa, non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto sopra riportato deve impegnarsi a

- a non uscire dalla propria abitazione;
- a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie.

Ciascuna Regione sta adottando modelli di Dichiarazione simili a quella sopra citata o prendendo precauzioni similari. Si rimanda all'Allegato 2 per la raccolta dei link utili a scaricare le ordinanze regionali e dei relativi format da compilare.

Per tale motivo è necessario che ciascun lavoratore residente fuori dai confini regionali del cantiere in cui opera, compili la Dichiarazione in quanto "persona proveniente da altra Regione". A titolo esemplificativo si riporta in Allegato 3 un modello di dichiarazione.

Si suggerisce di allestire all'interno dell'ufficio di cantiere apposito contenitore nel quale periodicamente, e comunque fino al termine dell'emergenza, dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o del Direttore Tecnico di cantiere) le suddette dichiarazioni. Sarà cura del CSE verificarne periodicamente la raccolta e la conservazione³.

5.2 Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

- Durante l'esecuzione delle lavorazioni, **è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone**, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, **di almeno 1 metro**.
- Nel caso in cui per casi "limitati e strettamente necessari" per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria⁴ o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE⁵.

Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.

- Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): **le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool.**

³ Si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati (punto 2 del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020).

⁴ In riferimento a quanto precisato da lettera b) punto 6 del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.

⁵ Vedasi quanto disposto dall'art. 16 del DL n.18 del 17 marzo 2020 richiamato nelle note alla seconda edizione del presente documento.

È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.

- Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.
- I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie..etc.), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.
- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
- L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria⁶ o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE⁷. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.
- Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una dall'altra.
- Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L'importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro.
- Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.
- Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.
- L'attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria⁸ o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE⁹. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

⁶ Vedi nota 4.

⁷ Vedi nota 5.

⁸ Vedi nota 4.

⁹ Vedi nota 5.

- Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato 4 del presente documento.
- In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3 (senza valvola), in base al numero dei lavoratori presenti. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria¹⁰ o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE¹¹.
- Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:
- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- il numero di emergenza nazionale 112;
- i numeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5. La Regione Lazio, ad esempio, risponde all'800 118 800.

5.3. Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i mezzi aziendali

- Si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).
- Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.
- In caso di presenza di altre persone, oltre l'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria¹² o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE¹³.

5.4 Azioni per la verifica in cantiere dell'attuazione delle misure integrative per limitare il contagio

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 92, 96, 97 del DLgs 81/08 e s.m.i., riguardanti rispettivamente i datori di lavoro ed i dirigenti (art. 19), i preposti (art. 19), il CSE (art. 92), i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici (art. 96), i datori di lavoro delle imprese affidatarie (art. 97), spetta ad ognuno per la propria parte l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

È evidente, d'altro canto, l'obbligo da parte dei lavoratori di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 20 del richiamato decreto.

¹⁰ Vedi nota 4.

¹¹ Vedi nota 5.

¹² Vedi nota 4.

¹³ Vedi nota 5.

È opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possa configurarsi come **rischio grave ed immediato**. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il CSE è chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del decreto, contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

Qualora il Committente/RL non adottasse provvedimenti, il Coordinatore è chiamato a darne comunicazione alla ASL ed alla DTL.

L'intervento dell'Organo di Vigilanza, in tal caso, ragionevolmente comporterà l'irrogazione delle sanzioni correlate alle violazioni accertate, il divieto di prosecuzione dei lavori fino al corretto adempimento, salvo, inoltre, che il fatto non costituisca motivo di sequestro del cantiere stesso.

5.5 Il tema dei Costi della Sicurezza a seguito delle nuove disposizioni

Il Governo, nel chiarire che le attività di cantiere non sono sospese¹⁴ ha precisato, tra l'altro, che:

- Le **imprese appaltatrici** sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
- Il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede**, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad **integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi**.
- Le **stazioni appaltanti** sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza indicate.

Il par. 4 dell'Allegato XV del DLgs n. 81/2008, individua tra i costi che devono essere stimati quelli derivanti da:

- *misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;*
- *procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;*
- *degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- *delle misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Dunque, da quanto sopra riportato e da quanto indicato tra le misure specifiche di cantiere che il Coordinatore potrà disporre in adeguamento del PSC, ne potrà scaturire la necessità di aggiornamento anche della stima dei costi della sicurezza.

¹⁴ Vedi <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

A scopo puramente indicativo ed al fine di favorire l'operato dei colleghi Coordinatori, si propone di seguito la stima dei costi della sicurezza (dovuti alla sola "emergenza coronavirus") per un "cantiere tipo", di piccola dimensione, posto all'interno del territorio della Regione Lazio e che si debba attenere alle nuove disposizioni per la protezione da contagio da coronavirus per un periodo di 15 gg. Si ipotizza la presenza di n. 6 operai, suddivisi in due squadre.

In particolare la stima tiene conto delle seguenti disposizioni:

- dotazione di n. 4 mascherine monouso al giorno per ogni lavoratore;
- riunione informativa (nel rispetto della distanza minima di un metro) sui contenuti integrativi del PSC;
- pulizia quotidiana straordinaria di baraccamenti e wc con sanificante;
- pulizia con sanificante dei comandi delle macchine operatrici;
- disponibilità di soluzione idroalcolica per la pulizia e sanificazione delle mani.

STIMA COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI (*)

Voce	Quantità	U.M	Costo	Totale
Mascherine monouso FFP2S. (n. 4 mascherine al giorno per ciascun lavoratore)	4*6*15=360	cad	1,65 €	594,00 €
Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19 mm (n. 3 paia al giorno per ciascun lavoratore)	3*6*15=270	paio	0,09 €	24,30€
Guanti UNI-EN 374 (n. 1 paio a settimana)	2	paio	5,79 €	11,58 €
Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani	0,1*15=1,5	lt	15,00 €	22,50 €
Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi igienici (n. 1 h al giorno di un operaio comune)	1*15=15	ora	30,99 €	464,85 €
Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,15 lt al giorno)	0,15*15=2,25	lt	1,50 €	3,37 €
Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici..). Considerato 15 minuti giornalieri per n. 2 operatori.	0,15*2*15=4,5	ora	30,99 €	139,45 €
Informazione ai lavoratori sui contenuti dell'integrazione del PSC	6	cad	28,78 €	172,68 €
Totale				1.432,73 €

(*) Le voci sono state desunte da: Listino Prezzi DEI 2° semestre 2019, dal Prezzario Regione Lazio 2012 e indagini di mercato per le voci non disponibili.

6. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
LAVORATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) - Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus - Non deve farsi prendere dal panico - Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE 	<ul style="list-style-type: none"> - Se il lavoratore opera in una Regione diversa da quella di residenza, al suo ingresso in cantiere deve consegnare l'Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse - Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e la distanza minima di 1 mt prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 - Se, per alcune attività in cantiere, è inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare mascherina del tipo FFP2 o FFP3 senza valvola o, in alternativa, mascherine chirurgiche o, in alternativa, mascherine filtranti prive del marchio CE - Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente munirsi di mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite l'addetto al PS a contattare il Servizio Sanitario Nazionale - I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici - Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere all'igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze - I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica - L'impiego di ascensori e montacarichi è consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola, o, in alternativa, mascherine chirurgiche o, in alternativa, mascherine filtranti prive del marchio CE - I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso 	<ul style="list-style-type: none"> - Può segnalare al capo cantiere/direttore di cantiere eventuali carenze di sicurezza nel cantiere ed eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza - Può agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite dai DPCM 8-9-11 marzo 2020 allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia di non rispettare la distanza di minimo 1 mt tra le persone - Può gestire le pause lavorative in modo di agevolare la turnazione - Può essere sospeso per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza

segue Tabella

N.B. Di seguito vengono riportate le figure del direttore di cantiere, addetto al primo soccorso e preposto, essendo loro stessi lavoratori valgono tutti i punti precedenti già specificati per il singolo lavoratore. Di seguito vengono riportati per ciascuna figura solo i compiti e i divieti specifici.

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
DIRETTORE DI CANTIERE		<ul style="list-style-type: none"> - Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera - Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati - Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Può sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza - Può delegare le attività di verifica e controllo sui lavoratori, riportate di fianco, al capo cantiere o al preposto, previa loro accettazione.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO		<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve allontanare gli altri operai in modo che l'operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel caso l'operaio avesse difficoltà a contattare a contattare il Servizio Sanitario Nazionale provvede al posto suo illustrando la situazione con precisione 	
PREPOSTO/CAPO CANTIERE		<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare l'Addetto al Primo Soccorso per l'interdizione dell'area e l'allontanamento degli altri operai dal sito - Nel caso in cui delegato dal Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera - Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati - Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Può allontanare un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza
DATORE DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> - Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) - Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 	<ul style="list-style-type: none"> - Deve informare i lavoratori circa le misure d'igiene e sicurezza da attuare ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell'art. 2 del DPCM 08/03/2020 e confermate dai DPCM 9 e 11 marzo 2020. Tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore e firmata per presa visione. - Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già conservati in cantiere - Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere/capocantiere/preposto debba far rispettare agli operai le misure d'igiene e sicurezza sovra citate - Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature - Provvede a rendere quotidiane le pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte esterne specializzate 	<ul style="list-style-type: none"> - Può decidere di sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto del trattamento della privacy - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine dovranno contattare, eventualmente con l'aiuto dell'Addetto alle Emergenze, il MMG o il Servizio Sanitario Nazionale - Può proporre al Committente/RL la sospensione delle attività di cantiere

segue Tabella

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
DATORE DI LAVORO		<ul style="list-style-type: none"> - Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori che possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari - Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per l'emergenza COVID-19 - Deve richiedere la sospensione dei lavori al Committente/RL/RUP e/o al Direttore dei Lavori nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) <i>con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CI-GO), per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI</i> - Deve allontanare un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza 	
RESPONSABILE LAVORI/ COMMITTENTE	// idem	<ul style="list-style-type: none"> - Deve verificare che il CSE stia provvedendo a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomia seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) nonché provveda a ribadire loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, aggiornamento Layout di cantiere.. etc. - Deve provvedere ad intervenire sulle imprese inadempienti alle disposizioni attuate, rilevate in sede di sopralluogo e segnalate da parte del CSE - Deve disporre la sospensione dei lavori (eventualmente su proposta del CSE) nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) 	<ul style="list-style-type: none"> - È opportuno che provveda a procrastinare le attività differibili, valutando la possibilità di sospendere i lavori - Può disporre la richiesta di sospensione lavori e la successiva ripresa finita l'emergenza COVID-19. In tal caso deve provvedere all'aggiornamento della Notifica Preliminare presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune - Può richiedere di sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro
DIRETTORE LAVORI	// idem	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui si verificassero casi di lavoratori positivi al coronavirus deve sospendere l'attività di cantiere e provvedere alla sanificazione prevista dalla circolare 5443. (Si suggerisce di seguire tale pratica anche nei "casi sospetti"). - Deve disporre la sospensione dei lavori (eventualmente su proposta del CSE) nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Può cercare di modificare, di concerto con il CSE, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente - Può in accordo con il Committente richiedere la sospensione dei lavori trasmettendola al Comune per la richiesta di modifica dei termini di ultimazione lavori e per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione - Può richiedere la sospensione del lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	// idem	<ul style="list-style-type: none"> - Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre video conference tra committente e datori di lavoro per seguire quotidianamente l'andamento delle attività, raccogliere dubbi, proposte, coordinare e condividere modalità di esecuzione in sicurezza

segue Tabella

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		<ul style="list-style-type: none"> - Aggiorna il PSC e i relativi allegati - Durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni attuate. In caso di inadempimento deve provvedere alla sospensione della lavorazione ed alla segnalazione al Committente/RL. - Verifica che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già conservati in cantiere - Verifica che siano messe a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature. - Verifica la pulizia/igienizzazioni dei baraccamenti di cantiere - Verifica l'allestimento dei baraccamenti per la pausa ristoro e stabilisce il numero massimo di lavoratori in base alla dimensione degli spazi e degli arredi disponibili, predisponendo eventuali turni - Verifica le dimensioni degli spogliatoi predisponendo il numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente all'interno - Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus contatta il Direttore Lavori e il Committente per sospendere l'attività di cantiere fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai - Nel caso in cui si verificassero casi di lavoratori positivi al coronavirus deve sospendere le lavorazioni in atto, proporre la sospensione del cantiere e far provvedere alla sanificazione prevista dalla circolare 5443. (Si suggerisce di seguire tale pratica anche nei "casi sospetti") - Se durante il sopralluogo riscontrasse il mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) deve sospendere le lavorazioni in atto - Deve proporre al Committente/RL/RUP (ed al Direttore dei Lavori) la sospensione dei lavori nel caso non si possano rispettare le disposizioni di sicurezza (distanza minima di 1 m tra i lavoratori o, in alternativa, utilizzo di mascherine di protezione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Può cercare di modificare, di concerto con il Direttore Lavori, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente - Può richiedere al Datore di Lavoro di sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro - Può richiedere la sospensione del lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza
PROGETTISTA	// idem		<ul style="list-style-type: none"> - Può essere chiamato ad intervenire dal Direttore dei Lavori, in accordo con Committente e CSE, nel caso in cui sia necessario, per la prosecuzione delle attività in sicurezza, modificare aspetti progettuali adottando nuove soluzioni tecniche o tecnologiche

7. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA AUTODICHIARAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE

Violare le regole del governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per l'emergenza coronavirus è un reato. Con il mutare delle condizioni, e l'estensione delle restrizioni all'intero territorio nazionale, l'impiego delle Forze dell'Ordine è stato rimodulato ed esteso, dando ovviamente la priorità alle regioni e alle provincie maggiormente colpite.

Il Monitoraggio dei servizi di controllo DPCM 8 e 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è riportato quotidianamente sul sito del Ministero dell'Interno (link: <https://www.interno.gov.it/it/coronavirus-i-dati-dei-servizi-controllo>)¹⁵.

Le ipotesi di reato che si possono configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine di gravità):

- 1) L'articolo **650 del Codice penale** parla dell'inosservanza di provvedimento di un'autorità: la pena prevista è l'arresto fino a tre mesi o **l'ammenda fino a 206 euro**. È questo il caso di chi ha febbre oltre i 37,5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus. Se non si mette in autoisolamento e lo segnala al medico curante o alla Asl, rischia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti dell'autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni.
- 2) Se si compila una autodichiarazione sostenendo di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o altre condizioni di necessità, e invece queste condizioni non sussistono, si configura il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale (art. 495 e 496 CP). È previsto l'arresto in flagranza e la procedibilità d'ufficio.
- 3) L'articolo 452 del Codice penale, ben più grave, riguarda i delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la stessa. In questo caso c'è l'arresto dai sei mesi ai tre anni. È il caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di essere stato a contatto con persone positive al virus, continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni, non curandosi della possibilità di trasmettere il contagio. Se infatti dovesse contagiare persone malate o immunodepresse fino a provocarne la morte, il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena la reclusione fino a 21 anni.

Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza, e bisognerà accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la volontà di creare il contagio, o comunque l'accettazione dell'evento contagio: se parliamo di dolo parliamo del fatto che il soggetto accetta che l'evento si verifichi.

¹⁵ Alla data del 16 marzo 2020 risultavano controllate 172.720 persone. Di queste, 7.890 denunciate ai sensi dell'art. 650 C.P. e 229 denunciate ai sensi degli artt. 495 e 496 C.P.

8. FAQ

8.1 Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

8.2. Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?

Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

8.3 L'infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi (asintomatico)?

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi.

8.4 È necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici?

No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l'esecuzione del tampone ai casi asintomatici.

8.5 Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani

mantieni una certa distanza – **almeno un metro** – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata

- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
- Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

8.6 Cosa posso fare se presento Tosse, difficoltà respiratoria e sospetti di essere stato in contatto stretto con una persona affetta da malattia respiratoria da COVID19?

- 1) Rimani in casa
- 2) Non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma
- 3) Chiama al telefono il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica).
- 4) Oppure chiama il numero verde regionale (Regione Lazio 800 11 88 00) o il numero verde Nazionale 1500.

8.7 È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il contatto con le maniglie degli autobus o sulla metropolitana stando vicini a una persona che tossisce? (ISS)

Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

È da tener presente che siamo nel pieno della stagione influenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. È comunque buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

8.8 Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

8.9 Devo sempre indossare una mascherina per proteggermi?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. L'uso della mascherina è obbligatorio quando indicato dal proprio datore di lavoro per motivi di sicurezza.

8.10 Se non riesco a reperire una mascherina certificata CE come posso fare?

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine in commercio la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria, anche se ancora prive di marchio CE. Tali indicazioni sono riportate nel Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali. Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dal decreto "Cura Italia", DL n. 18 del 17 marzo 2020, contenente le misure d'emergenza per il Paese bloccato dal coronavirus, il quale dedica un intero articolo di legge all'uso delle mascherine e a come comportarsi in questo momento di necessità circa il loro reperimento sul mercato.

L'art. 16 - *Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività*, cita infatti quanto segue:

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, *per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, comma 1, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio*, il cui uso è disciplinato dall'art. 34, comma 3, del DL 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale *sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE* e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

8.11 Posso uscire di casa per recarmi sul cantiere?

Si. È consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

8.12. I Committenti, Responsabili dei Lavori (RUP negli appalti pubblici) possono sospendere il cantiere?

Si. È opportuno che provveda a procrastinare le attività differibili, valutando la possibilità di sospendere i lavori. In tal caso deve provvedere all'aggiornamento della Notifica Preliminare presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune.

8.13 Il Direttore Lavori può sospendere il cantiere?

Si. È opportuno che provveda a procrastinare le attività differibili, valutando la possibilità di sospendere i lavori. In tal caso si assicurerà che si provveda all'aggiornamento della Notifica Preliminare presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune.

La disposizione di sospensione deve esser attuata anche nel caso in cui le attività di cantiere non consentono di rispettare le prescrizioni della distanza minima di un metro tra i lavoratori o l'utilizzo dei DPI previsti.

8.14 Se non è possibile sospendere i lavori cosa può fare il Direttore Lavori?

Il Direttore Lavori può modificare, di concerto e/o su proposta del CSE, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente.

8.15 Il Coordinatore per la sicurezza può sospendere il cantiere?

No. Il Coordinatore, nel caso in cui non è rispettata la distanza interpersonale di un metro e non sono utilizzati i DPI previsti può sospendere la singola lavorazione, dandone comunicazione al Direttore dei Lavori e al Committente/RL/RUP. Propone al Direttore dei Lavori e al Committente/RL/RUP la sospensione del cantiere nel caso in cui le disposizioni non possono essere rispettate per tutte le attività.

Inoltre, il Coordinatore per la sicurezza può adottare, di concerto con il Direttore Lavori, la modifica del cronoprogramma dei lavori per sfalsare temporalmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente. Ai fini del rispetto delle distanze minime può adottare, di concerto con il Direttore dei lavori, provvedimenti di sfalsamento spaziale delle lavorazioni.

8.16 Il datore di lavoro può far lavorare i propri operai?

Si. È consentito uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

8.17 Nelle farmacie e nei supermercati il disinfettanti per le mani, in questi giorni di emergenza coronavirus, è introvabile. Come posso fare?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l'80% circa. Si riporta in allegato 6 la modalità di preparazione della soluzione alcolica.

8.18 Come posso ridurre le presenze in cantiere cercando di creare "gruppi autonomi, distinti e riconoscibili"?

È opportuno limitare l'accesso giornaliero in cantiere al minor numero di imprese possibile (l'ottimo sarebbe una impresa al giorno) al fine di evitare il sovraffollamento in cantiere e riducendo la possibilità di aggregazione, soprattutto

durante le pause e i momenti di riposo. Oltre ciò è opportuno regolamentare le pause programmando una turnazione tra le squadre al fine di ridurre sovrapposizioni di maestranze nello stesso luogo.

8.19 Se un automezzo ha la revisione scaduta può essere utilizzato?

Si. L'art. 92 del decreto "Cura Italia" al comma 4 precisa che *"in considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020* la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ovvero **alle attività di revisione di cui all'art. 80** del medesimo decreto legislativo".

8.20 Se un lavoratore o un operatore di macchina operatrice o un addetto al primo soccorso o un addetto alla gestione delle emergenze ha la formazione scaduta può continuare a lavorare ricoprendo il proprio ruolo?

Si. Il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 dal punto 10 sul *mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitantein materia di salute e sicurezza sul lavoro.....dovuto all'emergenza in corso... non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.*

8.21 In questo periodo devono essere sospese le visite periodiche di sorveglianza sanitaria dei lavoratori?

No. Come precisato nei Protocolli condivisi del 14 marzo per i luoghi di lavoro e del 19 marzo per i cantieri, la sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste; vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

9. ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1: Facsimile Auto-Dichiarazione per lo spostamento dei lavoratori

ALLEGATO 2: Elenco link Ordinanze Regioni Italiane

ALLEGATO 3: Facsimile Auto-Dichiarazione per provenienza da Regioni diverse

ALLEGATO 4: Elenco misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

ALLEGATO 5: Numeri Verdi Regionali e numeri di pubblica utilità

ALLEGATO 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS



Allegato 1: Facsimile Auto-Dichiarazione per lo spostamento

Il sottoscritto _____, nato il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato in _____
(____), via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** previste dall'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020*, l'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*, dall'art. 1 dell'*Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020* concernenti **le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale**;
- di **non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020*;
- di essere a **conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento** (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che lo spostamento è iniziato da _____
(*indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento*) con destinazione _____;
- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*); situazione di
 - necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020* e art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020*);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(*lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....*)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Allegato 2: Elenco link Ordinanze Regioni Italiane

ABRUZZO	https://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi-zona-rossa
BASILICATA	http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&filter=4&year=2020
CALABRIA	https://www.regione.calabria.it/website/covid-19/
CAMPANIA	http://regione.campania.it/regione/it/cerca/cerca
EMILIA ROMAGNA	https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
FRIULI VENEZIA GIULIA	http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
LAZIO	http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsRicerca
LIGURIA	https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/coronavirus-ordinanze.html
LOMBARDIA	https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
MARCHE	http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi?search=ordinanza&t=1

segue Allegato 2

MOLISE	http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
PIEMONTE	https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
PUGLIA	http://www.regione.puglia.it/web/guest/coronavirus/documenti
SARDEGNA	https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1
SICILIA	http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA BOLZANO	http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA DI TRENTO	https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Ordinanze-Decreti-e-Linee-guida
TOSCANA	https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
UMBRIA	http://www.regione.umbria.it/coronavirus
VALLE D'AOSTA	https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
VENETO	https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256

Allegato 3: Facsimile Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse

**DICHIARAZIONE CIRCA LA PROVENIENZA DA REGIONI DIVERSE DALLA _____
AI SENSI DEL DPCM DELL'8 MARZO 2020**

Io sottoscritto _____

Residente in _____ Indirizzo _____

Domiciliato in (se diverso dall'indirizzo di residenza) _____

Essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020

Comunico di aver fatto ingresso nella Regione _____ proveniente da:

- Regione _____
- Provincia di _____

e precisamente da _____

in data _____, avendo viaggiato in

- Treno
- Aereo
- Mezzo proprio
- Altro _____
- da solo
- insieme ai seguenti componenti del nucleo familiare:

motivo dell'ingresso in Regione _____:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute
- obblighi connessi all'adempimento di un dovere

segue Allegato 3

- non sono a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il mio soggiorno nel luogo sopra indicato e comunque negli ultimi 14 giorni;
- che non ho febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il mio soggiorno nel luogo sopra indicato;
- mi impegno nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera);
- a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitare la partecipazione a riunioni;
- a mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone;
- a non prendere l'ascensore insieme ad altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenere la finestra aperta, o indossare una mascherina chirurgica

oppure

Non sono in grado di dichiarare quanto sopra e pertanto mi impegno a:

- non uscire dalla propria abitazione;
- prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie.

Dichiaro di avere letto e compreso il testo in epigrafe.

In caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le seguenti disposizioni:

- a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

Firma

_____, li _____

Si allega copia o foto leggibile di un documento d'identità¹⁶

¹⁶ L'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati personali. A tal fine si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Allegato 4: Elenco misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

- Lavarsi spesso le mani.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Allegato 5: Numeri Verdi Regionali e numeri di pubblica utilità

Numero di pubblica utilità

1500 del Ministero della Salute

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

ASL n. 1 L'Aquila: 118

ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146

ASL n. 3 Pescara: 118

ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria - Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Molise: 0874 313000 e 0874 409000

Piemonte:

800 19 20 20 attivo 24 ore su 24

800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Puglia: 800 713 931

segue Allegato 5

Sardegna: 800 311 377

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d'Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340



Allegato 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS

L'**Organizzazione Mondiale della Sanità** ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l'80% circa.

La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per mani è scaricabile al seguente link:

https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/

Gli ingredienti per **1 litro di soluzione**:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per arrivare a 1 litro).

Procedimento:

Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo.

Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso e, infine, l'acqua previamente bollita (oppure l'acqua distillata).

La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette.

La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all'acqua ossigenata di eliminare eventuali spore presenti nel contenitore.

Essendo l'alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne la fuoriuscita altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione perderebbe di efficacia.

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di impegno di una bilancia invece del cilindro graduato).

Gli ingredienti per **200 ml di soluzione**:

135 g alcool etilico 96%

8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%)

4 g glicerina

22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.

APPENDICE

FACCIAMO CHIAREZZA SULLA QUESTIONE “Cantieri aperti o chiusi a seguito del DPCM 22 marzo 2020”

Il DPCM 22 marzo 2020 ha sancito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali dal 23 marzo al 3 aprile, ad esclusione di quelle individuate in Allegato 1, dando tempo fino a mercoledì 25 (compreso) per l'espletamento delle attività operative necessarie e preventive alla loro sospensione.

Il DPCM 22 marzo 2020, per quanto attiene alle Costruzioni, ha indicato in Allegato 1 tra le attività **NON SO-SPESE**:

- quelle rientranti nelle **Opere di ingegneria civile (divisione 42)**, dalle quali il DM MISE 25 marzo 2020 ha escluso 42.91, 42.99.09 e 42.99.01;
- quelle rientranti nel gruppo 43.2 “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE”. Questo gruppo include le attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un edificio inclusa l'installazione di impianti elettrici, idraulici (acqua, gas e sistemi di fognatura), impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ascensori eccetera.

Devono, quindi, ritenersi **SOSPENSE** tutte le attività rientranti nei gruppi 41, 43.1, 43.3, 43.9 e nei codici 42.91, 42.99.09, 42.99.10.

Per comprendere più a fondo quale sia l'impatto sulle attività di cantiere è necessario partire da quanto definito nelle note esplicative ai Codici ATECO 2007 (sito ISTAT <https://www.istat.it/it/archivio/17888>) per la sezione “F – COSTRUZIONI” e da queste identificare quali attività di cantiere sono state sospese e quali no.

La sezione “F” comprende l'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea. Sono incluse anche le attività di riparazione di edifici e le opere di ingegneria. I lavori di costruzione generali riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati per uffici, negozi, ed altri edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc.

Con maggior dettaglio le note esplicative indicano che la Sezione “F - Costruzioni” è suddivisa in n. 3 divisioni:

- Divisione ATECO 41 “La costruzione di edifici nel loro complesso”;
- Divisione ATECO 42 “Le opere di ingegneria civile”;
- Divisione ATECO 43 “I lavori di costruzione specializzati”. Tra questi è ricompreso il noleggio di attrezzature con manovratore per costruzioni.

ATECO 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI

Questa divisione include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali ecc. La sezione 41 ricomprende due gruppi: 41.1 “Sviluppo di progetti immobiliari” ed il gruppo 41.2 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”. Questo gruppo include la costruzione

Appendice

completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi, incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione (se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività è classificata nella divisione 43). In particolare rientrano in questo gruppo:

- costruzione di tutti i tipi di edifici residenziali: case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano;
- costruzione di tutti i tipi di edifici non residenziali: fabbricati ad uso industriale (ad esempio, fabbriche, officine, capannoni), ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi;
- assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in cantiere;
- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali.

ATECO 42 - INGEGNERIA CIVILE

Questa divisione include i lavori generali per la costruzione di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, il montaggio di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni di natura temporanea.

È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all'aperto ecc.

ATECO 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

Questa divisione include i lavori di costruzione specializzati, ovvero, la costruzione di parti di edifici, i lavori di ingegneria civile e le attività di preparazione a tale scopo. Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate, quali l'infissione di pali, i lavori di fondazione, i lavori di ossatura di edifici e di strutture in calcestruzzo, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti eccetera. È inclusa la costruzione di strutture in acciaio a condizione che le varie parti non siano prodotte dalla stessa unità che le pone in opera. Sono anche incluse le attività di finitura e completamento degli edifici.

Sono inoltre incluse le attività di installazione di tutti i tipi di servizi, necessarie al funzionamento della costruzione. Tali attività vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune parti del lavoro possono essere eseguite esternamente in officine specializzate. Ne fanno parte l'installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, di sistemi di allarme e di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili eccetera. Sono inoltre compresi i lavori di isolamento (per umidità, calore, rumore), i lavori di rivestimento metallico, l'installazione di impianti di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti, porti ecc. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati.

Il noleggio di attrezzature per la costruzione con manovratore è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con queste attrezzature.

I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione quali posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di ri-

Appendice

vestimento con altri materiali quali parquet, moquette, carta da parati ecc., levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, lavori di isolamento acustico ecc.. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati.

Altro ambito di attività NON SOSPESE dal DPCM 22 marzo 2020 nel quale rientrano casistiche di “cantiere” è rappresentato dalla Sezione “E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO”, in particolare si segnala il codice ATECO della divisione “39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI” all’interno della quale sono identificate attività di natura cantieristica, ovvero “Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia” (ad es. rimozione di amianto) e “Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (ad es. decontaminazione di siti industriali).

A completamento di quanto sopra indicato, si sottolinea che le “attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche”, identificate alla “Sezione M – Divisione ATECO 71”, **NON SONO STATE SOSPESE**. Non sono inoltre sospese le “ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE” di cui alla Divisione 74. Tra queste rientrano le attività professionali di “Consulenza in materia di sicurezza” (Codice ATECO 74.90.2).

ATECO 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Questa divisione comprende le attività degli studi di architettura, ingegneria, di stesura di progetti, di ispezione edile e le attività di indagine e di mappatura. Sono incluse anche le attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo.

Ad ulteriore chiarimento si precisa che il DPCM nel sancire che sono comunque consentite le attività che rogono i servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali, si riferisce esplicitamente a quelli previsti all’art. 1 della L. 146/1990, ovvero: quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Chiarito quanto sopra, si riporta di seguito l’elenco completo dei Codici ATECO rientranti nella Sezione “F - Costruzioni”, Sezione “E - Divisione 39” e “Sezione M - Divisione 71”, distinte tra “attività sospese” e “attività non sospese”.

CODICE	ATTIVITÀ	SOSPESA/NON SOSPESA
F	COSTRUZIONI	
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI	
41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione	SOSPESA
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	SOSPESA
42	INGEGNERIA CIVILE	
42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali	NON SOSPESA
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	NON SOSPESA
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie	NON SOSPESA
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	NON SOSPESA
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	NON SOSPESA
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche	SOSPESA (DM MISE 25/03/2020)
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione	SOSPESA (DM MISE 25/03/2020)
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	SOSPESA (DM MISE 25/03/2020)
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	
43.11.00	Demolizione	SOSPESA
43.12.00	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno	SOSPESA
43.13.00	Trivellazioni e perforazioni	SOSPESA
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	NON SOSPESA
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)	NON SOSPESA
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili	NON SOSPESA
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni (*)	NON SOSPESA
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca (**)	NON SOSPESA

(*) Il codice ATECO **43.29.02** "Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni" si riferisce a "installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni" (cit. *note esplicative dei codici ATECO*).

(**) Il codice ATECO **43.29.09** "Altri lavori di costruzione e installazione nca" si riferisce a "installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di aspirazione"; "installazione di impianti pubblicitari"; "installazione di cancelli automatici"; "installazione di insegne elettriche e non"; "montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni"; "installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni" [N.d.R. attualmente le manifestazioni non sono consentite].

CODICE	ATTIVITÀ	SOSPESA/NON SOSPESA
43.31.00	Intonacatura e stuccatura	SOSPESA
43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate	SOSPESA
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	SOSPESA
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri	SOSPESA
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri	SOSPESA
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)	SOSPESA
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca	SOSPESA
43.91.00	Realizzazione di coperture	SOSPESA
43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici	SOSPESA
43.99.02	Noleggino di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione	SOSPESA
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	SOSPESA

E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	
39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
39.00.01	Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia	NON SOSPESA
39.00.09	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	NON SOSPESA

71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	
71.11.00	Attività degli studi di architettura	NON SOSPESA
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria	NON SOSPESA
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata	NON SOSPESA
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri	NON SOSPESA
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria	NON SOSPESA
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	NON SOSPESA
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	NON SOSPESA
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi	NON SOSPESA
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata	NON SOSPESA



Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma

www.ording.roma.it



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

www.build.it